COMUNE DI CASTELDACCIA

(Provincia di Palermo)

Ordinanza sindacale n° 86 del 23-05-2016

OGGETTO: Disciplina orario attività di piccoli intrattenimenti musicali nei P.E.

IL SINDACO

Premesso che durante il periodo estivo, i titolari di pubblici esercizi promuovono iniziative per rallegrare la permanenza di turisti e visitatori;

Che è compito,tuttavia, dell'Amministrazione comunale, salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico, connessi all'utilizzo indisciplinato delle apparecchiature e diffusioni sonore;

Considerati e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che risiedono e operano sul territorio comunale;

Considerato che si intendono definire le linee guida al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26.10.1995. e fissare i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni e/o assenso da parte del comune per le manifestazioni di piccoli intrattenimenti musicali da svolgersi all'interno o all'esterno di esercizi pubblici, nelle more che questo Comune proceda alla suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla Tabella I del D.P.C.M. n°1/1991;

Viste le ultime pronunce giurisprudenziali ed, in particolare, quella della Corte di Cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di cui sopra da parte dei titolari dei pubblici esercizi, violando le disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

Ravvisata l'opportunità di regolamentare gli orari di attività dei locali pubblici dove si svolge attività di intrattenimento musicale, al fine di tutelare gli interessi degli operatori del settore, ma di

assicurare altresì le condizioni per il godimento del riposo ai residenti della zona in cui insistono gli esercizi pubblici che effettuano orario di apertura nelle ore notturne;

Visto il D.P.C.M. 01.03.91;

Vista la legge n° 447 del 26.10.1995;

Visto il D.P.C.M. 14.11.47;

Visto il D.P.C.M. n° 215 del 16.04.99;

Visti gli artt. 650 , 659 e 660 del Codice Penale;

Visti gli artt. 68,69,e 86 del T.U.L.P.S.;

Visto l'art.50 comma 7 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

ORDINA

a tutti i titolari di P.E. che intendono svolgere intrattenimenti musicali fino ad un limite massimo di capienza di 200 persone per il periodo compreso tra il 23 Maggio e il 30 Settembre 2016, l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) Divieto di vendita di bevande in vetro e lattine: a meno che la consumazione non avvenga all'interno del locale, la bibita dovrà essere servita in un bicchiere di carta o di plastica;
b) Divieto assoluto di serate danzanti;
c) Ai fini dell'attività di diffusione di musica dal vivo e di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici, e di diffusione sonora all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, in cui tale attività viene svolta come attività complementare a quella di P.E., i seguenti limiti:

i piccoli intrattenimenti musicali dovranno avere luogo esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica, secondo il seguente orario:

nelle zone a monte della ferrovia : venerdì, sabato e domenica sino alle ore 00,30 del giorno successivo;

nelle zone a valle della ferrovia:

venerdì e sabato fino alle ore 2,00

domenica fino alle ore 24,00

Limite massimo di emissioni sonore in entrambe le zone:

dalle ore 20,00 alle ore 24,00	60 dB
dalle ore 24,00 alle ore 2,00	50 dB

dopo le ore 2.00 dovrà essere disattivata ogni forma di amplificazione sonora.

E' obbligatorio il rispetto dei sopradescritti limiti massimi consentiti.

In ogni caso è necessario che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, nel contempo, adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone.

In generale, l'attività di musica deve avvenire entro i limiti di orario, deve avere carattere di complementarietà, e di sussidiarietà dell'attività principale.

L'attività deve essere esercitata come semplice intrattenimento della clientela, senza aumento del prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a quello ordinariamente praticato , o pagamento del biglietto d'ingresso.

Inoltre non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

L'attività di cui sopra, nei pubblici esercizi, è soggetta alla trasmissione, da parte, del titolare del pubblico esercizio, di apposita SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al competente SUAP on line del Comune, almeno dieci giorni prima della organizzazione dell'intrattenimento alla quale deve essere allegata:

Relazione tecnica di verifica da parte di tecnico competente in acustica, dell'impianto e della relativa taratura in riferimento al D.M. 16.04.99 n° 215, ed alla contestuale relazione di impianto acustico di verifica dei limiti di rispetto della legge n° 447/95.

Dichiarazione unica da parte del titolare del pubblico esercizio, che attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- Che le casse acustiche propagatrici siano posizionate in modo tale da non recare disturbo ai residenti;
- Che l'attività verrà svolta con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'incolumità degli avventori;
- Che l'attività verrà svolta senza aumento dei prezzi sulle consumazioni;
- Di essere in possesso del permesso SIAE
- Di essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico:
- Di assumersi l'onere quotidiano per la pulizia dell'area occupata e prospiciente la propria attività.

DISPONE

la notifica della presente al Comando di Polizia Municipale e alla locale Stazione dei Carabinieri di Casteldaccia, nonché l'inoltro della stessa al Sig.Prefetto di Palermo, al Commissariato di PS e alla Guardia di Finanza di Bagheria e all'ARPA di Palermo.

L'entrata in vigore della presente a partire dal 23 Maggio 2016 e sino al 30/09/2016.

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune e la pubblicità della stessa con ogni mezzo.

AVVERTE

che fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge n°447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione della seguente sanzione amministrativa:

il pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori previsti dalla legge n°447/95.

Avverso la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione.per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Casteldaccia 20/05/2016

Il Sindaco
Ing.F.Spatafora

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che copia conforme all'originale della presente ordinanza, è registrata al N° _____ dell'Albo Pretorio on line ed è pubblicata sullo stesso a partire dal_____per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale